

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/247 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2018

che stabilisce l'elenco degli indicatori per la relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Nella prima relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 la Commissione ha proposto una serie di modifiche ⁽²⁾. Il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha chiarito, semplificato e migliorato le norme in tema di costituzione e di funzionamento dei gruppi europei di cooperazione territoriale («GECT»).
- (2) Conformemente all'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1082/2006 la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito all'applicazione di detto regolamento, valutandone, sulla base di determinati indicatori, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e i margini di semplificazione.
- (3) Gli indicatori dovrebbero aiutare la Commissione a elaborare un parere sui progressi compiuti. È opportuno stabilire una data limite per la raccolta delle informazioni destinate alla relazione e valutare i progressi mettendo a confronto la situazione a un dato punto di riferimento e la situazione alla data limite stabilita. È opportuno redigere la relazione con indicatori sia quantitativi sia qualitativi.
- (4) Conformemente al suo articolo 3, secondo comma, il regolamento (UE) n. 1302/2013 si applica a decorrere dal 22 giugno 2014. A norma delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 2 di detto regolamento, la procedura di approvazione dei GECT in corso di costituzione dipende dalla data del 22 giugno 2014. Il riferimento per gli indicatori che misurano i progressi dovrebbe pertanto essere costituito dalla situazione al 21 giugno 2014. La data limite per ricevere dati o informazioni necessari all'uso degli indicatori può essere fissata solo durante i lavori preparatori della relazione in merito all'applicazione del regolamento e dovrebbe essere menzionata in tale relazione.
- (5) L'indicatore di efficacia dovrebbe dimostrare in che modo il regolamento (CE) n. 1082/2006 ha conseguito i suoi obiettivi o ha contribuito a realizzarli.
- (6) L'indicatore di efficienza considera il rapporto tra le risorse o gli input usati e le variazioni o i risultati generati. Per quanto riguarda la procedura di approvazione per la costituzione dei GECT, solo le autorità nazionali che

⁽¹⁾ GUL 210 del 31.7.2006, pag. 19.

⁽²⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)» [COM(2011) 462 final del 29.7.2011].

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 303).

